

**SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL**  
**TERRITORIO DEL COMUNE DI MONZA**

**SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO**

## **INDICE**

### ***TITOLO I – OGGETTO DEL CONTRATTO***

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

### ***TITOLO II – COSTRUZIONE, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE ED ESTENSIONE DELL'IMPIANTI***

#### **ART. 2 - GLI IMPIANTI E LA RETE DI DISTRIBUZIONE**

#### **ART. 3 - MANUTENZIONE DELLA RETE E POTENZIAMENTO**

#### **ART. 4 - ESTENSIONE E SVILUPPO**

#### **ART. 5 - MODALITÀ COSTRUTTIVE**

#### **ART. 6 - PROGRAMMA LAVORI**

#### **ART. 7 - COLLAUDO**

#### **ART. 8 - AVVIAMENTO**

#### **ART. 9 - AFFIDAMENTO DELLE OPERE A TERZI**

### ***TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO***

#### **ART.10 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

#### **ART.11 - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AL SERVIZIO**

#### **ART.12 - ACCESSO AL SERVIZIO PER SOSTITUZIONE DELLA FORNITURA A CLIENTI FINALI**

#### **ART.13 - ACCESSO AL SERVIZIO PER ACQUISTO O SCAMBIO DI CAPACITÀ DI GAS**

#### **ART.14 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

#### **ART.15 – QUALITÀ' DEL SERVIZIO**

#### **ART.16 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

#### **ART.17 - SICUREZZA DEL SERVIZIO**

#### **ART.18 - SERVIZIO DI REPERIBILITÀ' E PRONTO INTERVENTO**

#### **ART.19 - CONTINUITÀ E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO**

#### **ART.20 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RISPARMIO ENERGETICO**

#### **ART.21 - ALLACCIAMENTI**

#### **ART.22 - CONTRIBUTO PER L'ALLACCIAMENTO, CONTRIBUTO PER POSA CONTATORE E CONTRIBUTO PER MANOVRE SEMPLICI**

#### **ART.23 - SERVIZI ALL'UTENZA**

*TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI*

**ART.24 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO AL GESTORE USCENTE - CONSEGNA IMPIANTI**

**ART.25 - CORRISPETTIVO AL COMUNI**

**ART. 26 - DURATA DEL CONTRATTO**

**ART.27 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE**

**ART. 28 - OBBLIGHI DEL GESTORE**

**ART. 29 - BANCA DATI INERENTE AGLI IMPIANTI**

**ART.30 - INADEMPIMENTI E PENALI**

**ART.31 - RISOLUZIONE**

**ART.32 - CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO**

**ART.33 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

**ART.34 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA**

**ART.35 - CAUZIONE**

**ART.36 - ASSICURAZIONI**

**ART.37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART.38 - SOPRAVVENUTE MODIFICHE NORMATIVE**

**ART.39 - DOMICILIO**

**ART.40 - DOCUMENTI CONTRATTUALI**

**ART.41 - SPESE**

## CONTRATTO DI SERVIZIO

tra

Il Comune di Monza (C.F. n. 02030880153 e Partita I.V.A. n00728830969 ), in persona del Dirigente Responsabile del Settore Affari Istituzionali, Appalti ed Enti Partecipati nato a il domiciliato per la carica presso la casa comunale corrente in Monza, Piazza Trento e Trieste (di seguito per brevità anche “*Comune*”)

e

la società .....(C.F. e Partita I.V.A. n. ....), in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede sociale corrente in .....Via.....n. ...., munito dei necessari poteri, giusta ....., allegata al presente contratto sub “A”; (di seguito per brevità anche “*Gestore*” )

(di seguito congiuntamente “*Parti*”)

### premessi che:

- ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito, “D.Lgs. n. 164/00”) e dell’art. 2 e 33 bis della L.R. della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (di seguito “L.r. n. 26/03), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all’art. 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- all’interno del territorio del *Comune* i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle modalità di svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/00, spettano al medesimo *Comune*, che li esercita con le modalità previste nel presente contratto di servizio;
- con delibera n. 16 del 21/02/2011 il Consiglio Comunale ha deliberato di affidare con gara il pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana nel proprio territorio comunale, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164;
- la *Società* ha preso visione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas e non ha riscontrato difformità tra questi e lo stato di consistenza delle predette reti e impianti indicati in gara;
- la *Società*, con la sottoscrizione del presente contratto di servizio, ribadisce e conferma integralmente la validità e la fattibilità dell’offerta dalla stessa avanzata in sede di gara, comprensivo del piano degli investimenti, dichiarandone la piena realizzabilità e l’assoluta sostenibilità economica;

- la *Società*, in data ..... ha presentato le garanzie fideiussorie richieste nel bando e nel disciplinare di gara in favore del *Comune* a garanzia dell'esatta prestazione del servizio alla stessa affidato;
- la *Società*, in data ..... ha consegnato al *Comune* copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi espressamente richiesta nel bando e nel disciplinare di gara;
- la *Società*, in data..., ha consegnato al *Comune* copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale espressamente richiesta nel bando e nel disciplinare di gara.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

## **TITOLO I – OGGETTO DEL CONTRATTO**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

**1.1** Il presente contratto è concluso tra il Comune e il *Gestore* ed ha per oggetto il servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.14 e seguenti del D.Lgs.164/2000 e degli artt. 2 e 33 bis della L.R. della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26.

**1.2** Il servizio riguarda l'intero territorio comunale ove il *Comune* garantisce al *Gestore* la qualità di unico affidatario del pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana.

A tale scopo il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa ed il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio verrà concesso dal *Comune* al *Gestore* per tutto il periodo di gestione del servizio.

**1.3** Il servizio dovrà essere erogato dal *Gestore* perseguendo la massima efficienza, secondo le buone regole di tecnica, nella più completa osservanza dei principi che regolano la parità di trattamento degli utenti e nella più assoluta trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del *Comune* che affidano il servizio; il tutto nei limiti e secondo le modalità indicate nel presente contratto e nei documenti di gara.

**1.4** Ai fini del presente contratto si richiamano le definizioni previste dall'art. 2 del D.Lgs.164/2000.

La gestione del servizio di distribuzione del gas sarà effettuata dal *Gestore* in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d'impresa, nell'ambito di quanto stabilito dal presente contratto.

**ART. 2 – GLI IMPIANTI E LA RETE DI DISTRIBUZIONE**

**2.1** Gli impianti di distribuzione di gas e tutti i relativi beni accessori agli impianti stessi sul territorio del Comune, sussistenti alla data della stipula del presente contratto e più dettagliatamente descritti negli allegati D e G al Disciplinare di Gara vengono dati in disponibilità al *Gestore* per tutta la durata del servizio di cui al presente contratto.

**ART. 3 - MANUTENZIONE DELLA RETE E POTENZIAMENTO**

**3.1** Per tutto il periodo di affidamento del servizio, il *Gestore* a sua cura e spese provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché a tutti gli interventi di potenziamento offerti in sede di gara, e risultanti dal relativo piano degli investimenti qui allegato.

**3.2** Inoltre, il *Gestore* dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti i potenziamenti che si rendessero necessari per un corretto ed efficiente svolgimento del servizio di distribuzione di gas, ivi compresi quegli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza degli impianti, quelli che si presentassero necessari nel rispetto delle direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito anche "AEEG" o "Autorità") e da altre Autorità competenti, oltre quelli derivanti da intervenute disposizioni legislative e regolamentari, di modo da conservare gli impianti nello stato di consistenza in cui essi si trovavano al momento della consegna.

Ad eccezione degli interventi già previsti ed offerti in sede di gara, tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie ed i potenziamenti che si rendessero necessari sulla rete, così come da relativo cronoprogramma, dovranno essere previamente concordati con il Comune.

In particolare, il *Gestore*, oltre a tutti gli altri obblighi previsti nel presente contratto, sarà tenuto a:

- a) svolgere un costante monitoraggio della rete, anche a mezzo di sistemi di telecontrollo e di ispezioni localizzate, al fine di garantire la rapida individuazione di guasti o fughe;
- b) compiere controlli periodici circa la qualità del gas distribuito nonché dei livelli di odorizzazione;
- c) disporre e aggiornare la cartografia degli impianti.

**3.3** Il *Gestore* dovrà altresì provvedere a sua cura e spese alle opere di ricostruzione e ripristino che si rendessero necessarie per assicurare la continuità e l'efficienza del servizio. Il *Gestore* dovrà altresì provvedere, qualora necessari, alla tempestiva esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione, riducendo al minimo i tempi di fermata degli impianti e di interruzione del servizio.

**3.4** Entro 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di cui all'art. 24.3 del presente contratto e successivamente con cadenza annuale, entro il 30 novembre di ciascun anno, il *Gestore* comunica al Comune di Monza la previsione degli interventi di manutenzione ordinaria e di

manutenzione straordinaria da realizzare nell'anno successivo, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio, con l'indicazione dei relativi tempi di esecuzione.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il *Gestore* comunica altresì al Comune di Monza gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati nel corso dell'anno precedente

**3.5** Per tutti gli interventi elencati in questo articolo dovranno essere previsti i ratei previsti dal piano di ammortamento presentato in sede di gara e qui allegato.

#### **ART. 4 – ESTENSIONE E SVILUPPO**

**4.1** Il *Gestore* sarà tenuto a progettare ed eseguire le eventuali estensioni e sviluppo della rete secondo le modalità di seguito indicate.

**4.2.** Il *Gestore* dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli interventi di estensioni e sviluppo così come previsti nel Piano degli Investimenti offerto in sede di gara e allegato al presente contratto.

**4.3.** Inoltre, il *Gestore* sarà obbligato ad estendere, a sua cura e spese, la rete di distribuzione gas qualora, sul nuovo tronco da realizzarsi siano previsti n. 10 metri per ogni utente .

**4.4** Qualora l'estensione riguardi un numero di metri per utente superiore a quello previsto sub 4.3 i costi relativi alla parte eccedente saranno a carico dei richiedenti.

**4.5** Il *Gestore* dovrà eseguire le estensioni di rete di cui agli art. 4.3 e 4.4 sulla base di un progetto, comprendente un cronoprogramma dei lavori, che sarà sottoposto all'approvazione del Comune.

**4.6** Gli interventi previsti sub 4.3 e 4.4 comportano l'adeguamento del Piano degli Investimenti allegato al presente contratto e dovranno essere applicati dal *Gestore* i medesimi ratei di ammortamento applicati nel Piano di Ammortamento allegato al presente contratto.

**4.7** Per gli investimenti di cui al 4.2, 4.3 e 4.4. dovranno essere previsti i ratei previsti dal piano di ammortamento presentato in sede di gara e qui allegato.

**4.8** La contabilizzazione di tutti gli interventi da realizzare nel corso dell'affidamento, originariamente previsti o meno, sarà effettuata applicando il listino prezzi a base di gara ribassato dello sconto percentuale offerto in sede di gara ed incrementato della rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

**4.9** Tutti gli interventi dovranno essere realizzati dal *Gestore* nel rispetto dei criteri della buona tecnica ed in conformità alle normative vigenti, tenendo sollevati ed indenni il *Comune* da ogni e qualsiasi danno o pregiudizio che potesse verificarsi in conseguenza degli interventi stessi.

#### **ART. 5 - MODALITÀ COSTRUTTIVE**

**5.1** Tutti gli interventi relativi all'esecuzione delle opere di estensione della rete, di potenziamento

degli impianti, di manutenzione ordinaria e straordinaria e qualunque opera sugli impianti, dovranno essere eseguiti in conformità alla perfetta regola d'arte, alle vigenti normative in materia, alle disposizioni dell'Autorità.

#### **ART. 6 - PROGRAMMA LAVORI**

**6.1** Il *Gestore* dovrà iniziare e completare i lavori concernenti le estensioni e lo sviluppo e gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di potenziamento nel rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma presentato in sede di gara e allegato sub \_\_\_\_ (*risultante dalla gara*).

#### **ART. 7 - COLLAUDO**

**7.1** Prima della messa in esercizio degli impianti od opere eseguite nello svolgimento del presente servizio, il *Gestore* dovrà provvedere a proprie spese al collaudo secondo le normative vigenti.

Il collaudo sarà eseguito da un tecnico nominato, a sua discrezione, dal Comune.

#### **ART. 8 - AVVIAMENTO**

**8.1** Il *Gestore* dovrà provvedere all'avviamento degli eventuali nuovi impianti realizzati entro e non oltre il termine massimo di trenta giorni dal collaudo.

Per i potenziamenti e le manutenzioni straordinarie l'avviamento dovrà avvenire nel minor tempo possibile a seguito dell'eventuale collaudo.

#### **ART. 9 - AFFIDAMENTO DELLE OPERE A TERZI**

**9.1** Gli affidamenti di lavori che il *Gestore* effettuerà nei confronti di terzi avverranno nel rispetto della normativa in materia di appalti, previa verifica della competenza tecnica delle imprese autorizzate.

### *TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO*

#### **ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**10.1** Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dalla normativa vigente, dai provvedimenti dell'Autorità, dal presente Contratto, da quanto dichiarato nell'offerta presentata in sede di gara e dal Codice di Rete approvato dall'Autorità. In particolare le previsioni contenute nel presente contratto non potranno in alcun modo limitare quanto previsto a favore degli utenti e dell'apertura del mercato dalle altre disposizioni sopra richiamate



## **ART. 11 - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AL SERVIZIO**

**11.1** Il *Gestore* è tenuto a permettere l'accesso al servizio a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e interconnessione di cui al D.Lgs n. 164/2000 e ss.mm.ii., o di altra successiva normativa vigente in materia, nonché delle disposizioni definite dall'Autorità.

**11.2** Il *Gestore* può rifiutare l'accesso soltanto qualora non disponga della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedisca lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ai quali il *Gestore* è soggetto, ovvero da tutte le ipotesi previste dalla normativa vigente.

**11.3** Il *Gestore* effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel Codice di Rete.

**11.4** Il rifiuto alla richiesta di accesso deve essere motivato per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità. Del rifiuto il *Gestore* dà contestuale comunicazione all'Autorità, al titolare, al Ministro dello Sviluppo Economico ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

## **ART. 12 - ACCESSO AL SERVIZIO PER SOSTITUZIONE DELLA FORNITURA A CLIENTI FINALI**

**12.1** E' vietata qualsiasi intesa tra il *Gestore* ed un utente-venditore diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo utente-venditore nella fornitura al cliente finale.

**12.2** Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente-venditore nell'ipotesi di cui all'articolo successivo, il *Gestore* si coordina con l'impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell'Autorità.

## **ART. 13 - ACCESSO AL SERVIZIO PER ACQUISTO O SCAMBIO DI CAPACITÀ DI GAS**

**13.1** Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente che abbia acquistato nel mercato regolamentato delle capacità e del gas, il *Gestore* si coordina con l'impresa di trasporto interessata.

## **ART. 14 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

**14.1** Il *Gestore* garantisce le condizioni di erogazione del servizio contenute nell'offerta, assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità.

**14.2** Il *Gestore* rende pubbliche le condizioni generali di contratto che regolano l'erogazione del servizio, in conformità al Codice di Rete. Il *Gestore* non può negoziare condizioni particolari con gli utenti-venditori che appartengano al medesimo gruppo societario cui appartiene il *Gestore* stesso. L'inadempimento di quest'ultima disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del contratto.

**14.3** Salvo quanto previsto nel codice di rete, il *Gestore* non può esigere alcun pagamento dagli utenti-venditori per il periodo durante il quale l'erogazione del servizio è stata sospesa.

**14.4** Le condizioni generali di contratto di cui al comma 14.2 devono prevedere che, qualora l'utente-venditore che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio, non sia in grado per qualunque causa di eseguire detta fornitura, il *Gestore* ha facoltà di trasferire, anche temporaneamente, la relativa capacità ad un altro utente-venditore, al fine di garantire la consegna del gas al cliente finale. Quest'ultima disposizione non si applica all'ipotesi in cui l'utente-venditore chieda la sospensione del servizio per morosità del cliente finale.

**14.5** Le condizioni generali di contratto di cui al comma 14.2 devono prevedere che, qualora il rapporto contrattuale con l'utente-venditore che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio venga risolto, il *Gestore* è tenuto a compiere le attività necessarie al fine di garantire al cliente finale la continuità della fornitura.

**14.6** Ai fini del comma 14.5, il *Gestore* si coordina con l'impresa di trasporto che gestisce la rete interconnessa con la rete di distribuzione. In particolare, il *Gestore* può anche:

- a) richiedere al Ministro dello Sviluppo Economico l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
- b) rivolgersi al fornitore di ultima istanza, individuato sulla base e nei limiti delle disposizioni vigenti.

## **ART. 15 - QUALITÀ DEL SERVIZIO**

**15.1.** Il *Gestore* dovrà applicare e rispettare quanto previsto dall'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas. Il *Gestore* dovrà altresì applicare gli scostamenti migliorativi offerti in sede di gara.

## **ART. 16 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

**16.1** Per l'erogazione del servizio, il *Gestore* applica le opzioni tariffarie determinate sulla base dei provvedimenti dell'Autorità. Non possono essere offerte opzioni tariffarie non approvate dall'Autorità.

**16.2** Il *Gestore* comunica al Comune entro cinque giorni dalla data della loro approvazione, le opzioni tariffarie, dando separata e motivata evidenza agli eventuali conguagli ai quali intende procedere. Il Comune può chiedere al *Gestore* di pubblicare a sue spese su quotidiani locali o altri strumenti di informazione di diffusione locale ritenuti idonei, informative sulle predette opzioni tariffarie e sui predetti conguagli.

In caso di inerzia, il Comune può, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnare al *Gestore* un termine perentorio per provvedervi non inferiore a 20 (venti) giorni.

**16.3** Il Comune può richiedere al *Gestore* chiarimenti in ordine alla determinazione delle opzioni

tariffarie. Il *Gestore* è tenuto a fornire i chiarimenti entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

**16.4** Il *Gestore* comunica al Comune l'ambito tariffario nel quale è compreso il territorio in cui si svolge il servizio entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione dello stesso. Il *Gestore* comunica altresì al Comune di tutte le modifiche all'ambito tariffario entro 15 giorni da cui sono avvenute.

**16.5** Il Comune ha diritto di richiedere in qualsiasi momento al *Gestore* informazioni, chiarimenti e dati relativi alla formulazione delle opzioni tariffarie.

**16.6** Qualora i costi effettivi sostenuti dal *Gestore* per lo svolgimento del servizio, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione nel territorio sul quale il servizio si svolge, risultino maggiori della somma dei ricavi riconosciuti sulla base delle procedure di calcolo definite dai provvedimenti dell'Autorità, il *Gestore* ne dà immediata comunicazione al Comune.

**16.7** L'inadempimento delle disposizioni di cui al presente articolo qualora reiterate possono costituire causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 17 - SICUREZZA DEL SERVIZIO**

**17.1** Il *Gestore* sarà tenuto a garantire la sicurezza del servizio alle condizioni offerte in sede di gara e comunque a condizioni mai inferiori a quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni dell'Autorità.

**17.2** Entro 1 (un) anno dalla sottoscrizione del Contratto e, successivamente, con cadenza indicata nelle disposizioni normative e dell'Autorità e comunque non inferiore ad 1 anno, il *Gestore* comunica al Comune l'elenco degli accertamenti effettuati in tema di sicurezza.

#### **ART. 18 – SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO**

**18.1** Il *Gestore*, fin dall'inizio dell'attività, è tenuto a dotarsi di un centro di ricezione chiamate e di una struttura operativa di pronto intervento funzionante 24 ore su 24 sia per i giorni feriali che festivi. Tale centro deve risultare attivo per tutta la durata del Contratto.

Il servizio di reperibilità dovrà essere pubblicizzato in modo idoneo tra gli utenti.

**18.2** Il servizio di pronto intervento dovrà rispettare le modalità proposte in sede di gara.

#### **ART. 19 - CONTINUITÀ E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO**

**19.1** Il *Gestore* ha l'obbligo di svolgere il servizio in modo continuativo senza sospensioni salvo cause di forza maggiore o esigenze tecniche.

**19.2** In relazione alla sospensione del servizio trovano applicazione le disposizioni del Testo Integrato allegato alla delibera dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e ss.mm.ii. o le disposizioni in vigore al momento di esecuzione del contratto.

## **ART. 20 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RISPARMIO ENERGETICO**

**20.1** Il *Gestore*, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti gestiti e del servizio prestato, ha l'obbligo di svolgere attività di ricerca e progettazione, di perseguire il risparmio energetico, lo sviluppo di fonti rinnovabili e la tutela ambientale concordando con il Comune nel rispetto della politica energetica nazionale e regionale, le opportune iniziative da assumere anche in relazione a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs n. 164/2000, dal DM 20/07/2004 e dal DM 21/12/2007.

In particolare si impegna a svolgere le attività offerte in sede di gara.

## **ART. 21 - ALLACCIAMENTI**

**21.1** Qualora vi sia la capacità degli impianti e le opere per l'allacciamento siano tecnicamente realizzabili, il *Gestore* dovrà allacciare tutti coloro che ne facciano richiesta e praticare in favore degli stessi, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di ogni somministrazione, l'assoluta parità di trattamento e l'equità nel servizio offerto.

**21.2.** Prima di eseguire un nuovo allacciamento, la progettazione del quale compete al *Gestore*, il cliente dovrà fornire allo stesso l'autorizzazione del proprietario dello stabile per la realizzazione di tutte le opere di allacciamento alla rete del gas che insistono sulla proprietà.

**21.3** Per l'esecuzione dei lavori che interessano la sede stradale o il suolo pubblico il *Gestore* dovrà applicare le prescrizioni tecniche per la manomissione del suolo pubblico allegate al Disciplinare di Gara.

**21.4** Il contatore sarà posizionato sul muro esterno dell'abitazione o, preferibilmente sulla recinzione.

Gli impianti di derivazione fino al contatore restano nella disponibilità del *Gestore*, il quale dovrà provvedere alla loro manutenzione.

**21.5** I clienti che richiederanno l'allaccio alle condotte di trasporto in media pressione, dovranno mettere a disposizione del *Gestore* le aree necessarie per l'installazione dei gruppi di riduzione della pressione relativi alle utenze interessate ed eventualmente a quelle limitrofe.

**21.6.** Per ragioni tecniche di sicurezza, gli allacciamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente dal *Gestore* o da imprese da questi espressamente autorizzate scelte nel rispetto della normativa degli appalti, previa verifica della competenza tecnica.

## **ART. 22 - CONTRIBUTO PER L'ALLACCIAMENTO, CONTRIBUTO PER POSA CONTATORE E CONTRIBUTO PER MANOVRE SEMPLICI**

**22.1** Per la realizzazione degli allacciamenti di utenze alla rete di distribuzione (sia ex-novo che a seguito richiesta di potenziamento dell'allacciamento), per la posa dei contatori (sia ex-novo che a seguito richiesta potenziamento contatore) e per l'effettuazione di manovre semplici tipo

chiusura/apertura, il richiedente sarà tenuto a versare un contributo, pari a quanto stabilito dal listino prezzi scontato in sede di offerta di gara

I valori saranno aggiornati di anno in anno, a far data dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

I prezzi di cui sopra sono comprensivi degli oneri di scavo, di rinterro e ripristino.

**22.2** Per l'allacciamento di edifici di proprietà o gestione comunali, adibiti a servizi e/o uffici facenti capo ai *Comune*, non verrà richiesto alcun contributo e pertanto le opere necessarie saranno eseguite a totale carico del *Gestore*.

**22.3** Per le pratiche amministrative relative alla disattivazione, attivazione o subentro degli allacciamenti esistenti il richiedente sarà tenuto a versare esclusivamente le eventuali spese di bollo dovute per ciascuna operazione.

**22.4** Tutti i valori sopra riportati non comprendono l'IVA, i bolli e le eventuali opere murarie ricadenti in proprietà privata il cui onere e responsabilità è a totale carico degli utenti.

**22.5** La sostituzione dei contatori in caso di cattivo funzionamento è ad esclusivo onere e carico del *Gestore*.

#### **ART. 23 - SERVIZI ALL'UTENZA**

**23.1** Allo scopo di facilitare il rapporto con gli utenti, il *Gestore* metterà a disposizione dell'utenza uno sportello. Lo sportello avrà sede nel territorio comunale e sarà aperto per almeno quattro ore alla settimana.

### *TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI*

#### **ART. 24. - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO AL GESTORE USCENTE**

**24.1** Il *Gestore* deve corrispondere al gestore uscente un indennizzo pari ad euro € 55.036.739,02 (cinquantacinquemilionitrentasettemilasettecentotrentanove/02) oltre IVA da versarsi contestualmente alla sottoscrizione del contratto di servizio con il Comune.

**24.2** Il *Gestore* acquisisce la disponibilità pro-tempore degli impianti, delle reti e di tutte le infrastrutture necessarie alla gestione del servizio dalla data del pagamento dell'indennizzo indicato sub 24.1, ovvero dalla data di offerta reale.

**24.3** Della presa in consegna degli impianti sarà redatto un verbale tra il Comune e il Gestore uscente e l'entrante, contenente l'inventario dei beni costituente gli impianti.

## **ART. 25 - CORRISPETTIVO AL COMUNE**

**25.1** Il *Gestore* si impegna a corrispondere in favore del *Comune* il canone annuo di concessione determinato alla luce delle disposizioni recate dal disciplinare e offerto in sede di gara.

Le Parti convengono espressamente che il corrispettivo annuo da pagarsi al Comune sarà pari a € .....per ogni PDR attivo al 31.10 dell'anno precedente, (per i PDR attivati o disattivati durante l'anno la cifra sarà rapportata ai mesi effettivi in cui il PDR è stato operativo).

Detto corrispettivo verrà rivalutato, di anno in anno, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

**25.2** Il canone annuo è versato dal *Gestore* al Comune in nr. 2 (due) rate semestrali di pari importo. La rata relativa al primo semestre dovrà essere pagata entro il 15 luglio dell'anno di riferimento. La rata relativa al secondo semestre dovrà essere pagata entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Al fine della determinazione del canone annuo il *Gestore* è tenuto a presentare al Comune di Monza annualmente entro il 30 Novembre apposita documentazione attestante il nr. di PDR attivi sulla base dei quali calcolare l'importo complessivo annuo del Canone offerto.

**25.3** Per il primo ed ultimo anno contrattuale, qualora la gestione del Servizio non copra l'intero anno, l'importo del canone dovuto al *Comune* è determinato in misura proporzionale su base annua, da pagarsi secondo modalità che verranno concordate con apposito accordo aggiuntivo tra le parti in sede di stipulazione del presente Contratto.

**25.4** Per il ritardato pagamento degli importi dovuti verranno applicati gli interessi al saggio legale vigente aumentato di 3 punti.

**25.5** Qualora in futuro venisse modificato il sistema tariffario della distribuzione di gas in modo tale da modificare l'equilibrio economico nel rapporto tra il *Gestore* ed il *Comune* evidenziato nel presente accordo resta inteso che il valore del canone offerto andrà determinato in buona fede tra le parti mantenendo il rapporto attuale tra quanto incassa il *Gestore* e quanto versa al *Comune* a titolo di canone.

## **ART. 26 - DURATA DEL CONTRATTO**

**26.1** La durata del diritto di esercitare e gestire il servizio di distribuzione del gas sul territorio del Comune di Monza è fissata in anni 12 (dodici) a decorrere dalla data in cui il *Gestore* entrerà nella disponibilità degli impianti ai sensi dell'art. 24 del presente contratto.

**26.2** La durata dell'affidamento, in caso di interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, guerre, calamità naturali, sommosse popolari, scioperi, tumulti ecc.) accertate e riconosciute tra le Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni: di queste ogni qual volta si verificassero, il *Gestore* dovrà dare comunicazione al *Comune*.

**26.3** Alla scadenza dell'affidamento verrà redatto un verbale di riconsegna degli impianti.

**26.4** Il *Gestore* è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e fino all'affidamento dello stesso ad altro Gestore.

#### **ART. 27 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE**

**27.1** Il Comune svolgerà attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e controllo delle attività svolte dal *Gestore*.

In particolare il *Comune* potrà svolgere ogni controllo che ritenga opportuno sulle reti e sugli impianti, nonché sulla qualità del gas distribuito, nonché degli strumenti di misura del gas attraverso propri incaricati ed in contraddittorio con il *Gestore*.

**27.2** Il *Comune* esercita il controllo sulla gestione del servizio di cui al presente contratto verificando il raggiungimento degli obiettivi e la corretta applicazione dei patti e condizioni contrattuali.

Per permettere il controllo sulla gestione il *Gestore* è obbligato a mettere a disposizione del *Comune* tutti i dati necessari richiesti entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, fermo restando il trattamento dei dati riservati previsti dalla legge.

Il *Comune*, potrà procedere ad ispezioni, sopralluoghi ed ogni altro tipo di attività volto a verificare il livello prestazionale del servizio.

**27.3** Il *Comune* avrà diritto in qualsiasi momento di svolgere un controllo sui ricavi dell'attività di distribuzione e sul numero dei PDR attivi, ottenendo i dati direttamente dal *Gestore* entro trenta giorni dalla richiesta.

#### **Art. 28 - OBBLIGHI DEL GESTORE.**

**28.1** Salvi gli altri obblighi specificamente indicati nel presente contratto, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, il *Gestore* è obbligato a:

- a) trasmettere al Comune di Monza entro il mese di marzo di ogni anno l'elenco aggiornato degli utenti allacciati alla rete risultanti al trentuno dicembre dell'anno precedente;
- b) rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di previdenza ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità, vecchiaia e malattie professionali;
- c) Il *Gestore* si impegna, fatta salva l'espressa rinuncia degli interessati, ad assumere nr. 34 addetti alla gestione degli impianti di distribuzione del gas siti nel Comune di Monza nonché nr. 4 addetti alle funzioni centrali le cui qualifiche sono meglio indicate nell'Allegato H del disciplinare di gara, garantendo gli attuali livelli occupazionali e retributivi del personale impiegato nel servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale;

- d) promuovere l'informazione agli utenti sull'uso razionale dell'energia, degli obblighi di servizio, delle modalità di presentazione di reclami od istanze;
- e) provvedere all'acquisto in proprietà o alla costituzione di servitù relativamente alle aree private necessarie all'ampliamento della rete od al suo mantenimento in stato di efficienza;
- f) rinnovare l'eventuale certificazione di qualità UNI EN ISO nel caso venga a scadenza durante il periodo di vigenza del Contratto;
- g) sostenere le spese relative a prove e saggi sui materiali e per il prelevamento dei campioni;
- h) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che dovessero essere interessati o comunque disturbati dall'esecuzione dei lavori, provvedendo a tal fine a proprie spese, con opere provvisoriale e con l'applicazione di segnalazioni diurne e notturne previste dalla vigente normativa;
- i) disporre i materiali a piè d'opera ed i materiali di risulta dagli scavi in modo da impegnare al minimo possibile la sede stradale;
- l) osservare la normativa vigente concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, nonché la normativa vigente concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
- m) sostenere tutti gli oneri e le spese per le prestazioni del personale, per gli attrezzi e strumenti per i rilievi, per tracciamenti e misurazioni, per la verifica e la contabilità dei lavori;
- n) sostenere tutti gli oneri e le spese per i disegni, per la documentazione tecnica, per le domande di concessioni di attraversamenti e parallelismi con ferrovie, strade statali e provinciali, autostrade e corsi d'acqua;
- o) garantire la sicurezza della circolazione durante i lavori, mantenendo in buono stato le aree aperte alla viabilità ed in perfetta efficienza tutta la segnaletica diurna e notturna che si renderà necessaria in ottemperanza alla normativa vigente;
- p) installare ed impiantare cantieri efficienti, verificare preventivamente ed a propria cura e spese l'esatta ubicazione di tutti i servizi pubblici e privati presenti nel sottosuolo (ivi inclusi i sottoservizi), effettuare il tracciamento delle opere in modo che i lavori possano procedere regolarmente, iniziando e terminando nei tempi programmati.

In ogni caso il *Gestore* è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa e dall'Autorità.

#### **28.2** Il *Gestore* subentrerà al *Gestore* uscente:

- a) nei canoni per concessioni Enti governativi, Strade Statali, Provinciali e Ferrovie dello Stato, ecc.;
- b) nelle eventuali servitù di gasdotto con privati e varie;



C) in ogni altro rapporto riferibile al servizio.

In ogni caso il *Gestore* terrà indenne il *Comune* da ogni spesa ed onere relative alle predette fattispecie.

**28.3** Il *Gestore* è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli Utenti, verso gli Organismi competenti per settore, e verso Terzi in genere, nessuno escluso, sollevando il *Comune*, nei suoi Amministratori e nei suoi dipendenti, da ogni responsabilità.

Il *Gestore* è responsabile unico dei danni a cose e persone causate nell'esercizio delle proprie attività anche da parte di Ditte terze delle quali si potrà avvalere.

Il *Gestore*, nel caso di danni, dovrà provvedere al ripristino o al risarcimento a proprie cure e spese. In mancanza, il *Comune* procederà d'ufficio a spese del *Gestore*, rivalendosi sulla cauzione e in qualsiasi altra forma di Legge.

#### **ART. 29 - BANCA DATI INERENTE AGLI IMPIANTI**

**29.1** Il *Gestore* ha l'obbligo di tenere una banca dati avente ad oggetto tutte le immobilizzazioni, materiali ed immateriali, afferenti la gestione in oggetto annotando per ciascuna di essa il relativo stato di consistenza, da tenere aggiornata con gli sviluppi che si andranno a verificare nell'esecuzione del servizio.

Il *Gestore* si impegna a redigere un primo stato di consistenza entro 6 mesi dall'attivazione del servizio.

**29.2** Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno di validità del Contratto, il *Gestore* trasmette al Comune lo stato di consistenza aggiornato delle reti e degli impianti con le variazioni derivanti dalla realizzazione degli interventi. Unitamente allo stato di consistenza il *Gestore* dovrà comunicare i costi sostenuti per gli interventi.

**29.3** Il *Gestore* si impegna a consegnare al Comune periodicamente, se richiesto con preavviso di tre mesi, e comunque alla scadenza del contratto, contestualmente alla riconsegna degli impianti e delle reti:

a) la banca dati aggiornata degli impianti e della rete di distribuzione del gas con tutti gli elementi necessari (diametri, quote profondità, anno di posa, pezzi speciali, allacciamenti, ecc...);

b) la cartografia vettorializzata con scala di restituzione 1:1000 e precisione con un errore massimo di venti centimetri che deve avere i seguenti requisiti minimi: indicazione planoaltimetrica delle linee (divise in bassa pressione, media pressione e allacciamenti) di distribuzione e di adduzione (con riportati i materiali ed i diametri), indicazione planimetrica degli organi di linea, delle valvole di intercettazione, dei riduttori di pressioni, degli impianti di protezione catodica ecc...;

c) l'elenco degli utenti allacciati e dei PDR attivi, su supporto magnetico di formato standard.

**29.4** Il *Comune* si impegna a mettere a disposizione la cartografia di base. Il *Comune*, peraltro, si

impegna a fornire su supporto cartaceo, all'avvio del contratto, tutti i dati in proprio possesso utili al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

#### **ART. 30 - INADEMPIMENTI E PENALI**

**30.1** Fatta salva la previsione di cui all'art. 31 (Risoluzione), il Comune in caso di rilevanti inadempienze, in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente contratto di servizio o imposto dalla normativa vigente, anche tecnica, dovrà contestare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli inadempimenti riscontrati, attribuendo al *Gestore* un congruo termine per cessare la situazione di inadempimento e per porre rimedio alle eventuali conseguenze.

**30.2** In caso di inadempimenti relativi agli interventi previsti nel Piano degli investimenti, alle estensioni, alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria e ai ripristini stradali, qualora il predetto termine trascorra invano e il *Gestore* non fornisca idonee giustificazioni sull'inadempimento, il Comune ha facoltà di applicare la penale giornaliera del 5 ‰ fino ad un massimo del 10% dell'importo del singolo investimento e per ogni singolo investimento (da stabilire con il Comune) fatto salvo in ogni caso il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno.

**30.3** La medesima penale sarà pagata ogni volta in cui il *Gestore* non si attivi prontamente alle richieste di pronto intervento.

#### **ART. 31 – RISOLUZIONE**

**31.1** Le parti convengono che in tutte le ipotesi sottoelencate il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1454 c.c., risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da trasmettersi al *Gestore* via fax o con raccomandata a.r. da parte del Comune.

**31.2** Le parti convengono che le seguenti sono considerate ipotesi di grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.:

- a) inadempimento al divieto di cessione del contratto e di sub-affidamento del servizio;
- b) la sospensione della fornitura del gas ad almeno il 50% degli utenti per più di 24 ore consecutive per cause non dipendenti da forza maggiore debitamente comprovate e non idoneamente giustificate;
- c) la mancata dotazione del centro di ricezione chiamate e della struttura operativa di pronto intervento sub) art. 18;
- d) inadempimento, da parte del *Gestore*, dell'obbligo di dare accesso al Servizio al nuovo utente, ai sensi dell'art. 12;
- e) perdurante inadempimento dopo un anno dalla scadenza del termine previsto all'art. 30.2;

- f) mancato pagamento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, al *Gestore* uscente delle somme previste dall'art. 11 del disciplinare di gara e dall'art. 24 del presente contratto;
- g) fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata e ogni altra procedura concorsuale a carico del *Gestore*;
- h) mancato pagamento, di due rate consecutive del canone di affidamento decorsi 15 giorni dalla scadenza della seconda rata;
- h *bis*) falsa dichiarazione comunicata al Comune in relazione alla determinazione del numero di PDR attivi cui fare riferimento per calcolare il canone spettante al Comune, qualora la differenza con il dato vero sia superiore al 10%;
- i) mancato rinnovo delle polizze assicurative;
- l) mancata reintegrazione da parte del *Gestore* della garanzia cauzionale dallo stesso prestata;
- m) negoziazione da parte del *Gestore* di condizioni particolari con gli utenti che appartengono al medesimo gruppo societario;
- n) indicazioni all'Autorità di opzioni tariffarie formulate sulla base di dati non veritieri;
- o) nel caso in cui venga accertato con provvedimento dell'Autorità, ovvero con provvedimento dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, la sussistenza di una intesa tra esercente ed una o più società di vendita di gas naturale ad assicurare posizioni dominanti all'interno del mercato locale del gas;
- p) al di fuori dai casi indicati nelle lettere precedenti, in caso di inadempimenti reiterati almeno per tre volte da parte del *Gestore* a seguito dell'inoltro di formali diffide da parte del Comune decorsi inutilmente i termini assegnati ai sensi dell'art. 30.1.

Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il *Gestore* non avrà posto rimedio all'inadempimento totale o parziale, il presente contratto si intenderà risolto, previo incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le previsioni del presente articolo non limitano in alcun modo la facoltà del *Comune* di agire in forza delle norme del Codice Civile in tema di risoluzione del contratto.

#### **ART. 32 - CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO**

**32.1** In caso di risoluzione del contratto il *Gestore* dovrà effettuare la consegna al *Comune* ovvero ad altro esercente entro 30 gg. di tutto quanto occorra per non interrompere il servizio, prestandosi ad ogni effetto a redigere verbale di ricognizione e di consistenza, fermo restando il risarcimento dei danni e il pagamento di ogni altra somma dovuta.

### **ART. 33. CESSIONE DEL CONTRATTO**

**33.1** E' fatto divieto al *Gestore* di cedere, anche parzialmente, il Contratto o di sub-affidare a terzi parti o fasi del Servizio fatta salva la possibilità di subappaltare i lavori a norma di legge.

### **ART. 34 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA**

**34.1** Alla scadenza dell'affidamento, o in caso di cessazione anticipata del contratto, le reti nonché gli impianti e le dotazioni rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs n. 164/2000.

**34.2** Per la determinazione del valore residuo degli investimenti effettuati durante la vigenza del contratto, il *Gestore* deve praticare ratei di ammortamento tenendo conto di quanto stabilito del piano di ammortamento basato sulla tabella dell'Autorità. I medesimi ratei di ammortamento dovranno essere applicati anche per gli ulteriori investimenti non previsti originariamente nel Piano degli Investimenti che dovessero rendersi necessari durante il periodo di affidamento.

**34.3** Per la determinazione del valore residuo dell'indennizzo corrisposto alla stipulazione del presente contratto al gestore uscente, si farà riferimento all'importo del valore residuo offerto in sede di gara.

**34.4** Il *Gestore*, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune sarà tenuto a presentare tutta la documentazione necessaria.

### **ART. 35 - CAUZIONE**

**35.1** Il *Gestore* a garanzia degli adempimenti contenuti nel presente contratto, produce idonea garanzia fideiussoria, con le caratteristiche di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti pari al 10% del canone annuo offerto in sede di gara per sei anni,

**35.2** Il *Comune* potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d'ufficio di opere di competenza del *Gestore* nonché a rimborso degli oneri che il *Comune* dovessero sostenere per colpa del *Gestore*. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione, il *Gestore* sarà tenuto a reintegrarla sino all'importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione.

La garanzia fideiussoria del presente articolo resta vincolata per i primi otto anni della gestione e sarà progressivamente svincolata, di anno in anno, negli ultimi 4 anni.

### **ART. 36 - ASSICURAZIONI**

**36.1** Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il *Gestore* consegna al Comune di Monza:

- copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente efficacia fino ad un massimale pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) rilasciata in data [•] da [•], per i danni causati a terzi nell'erogazione del Servizio.

- n. \_\_\_\_\_ polizze assicurative a copertura dei rischi connessi alla gestione del Servizio ed a copertura dei danni cagionati alla rete infrastrutturale ed alle altre dotazioni patrimoniali con copertura fino ad un massimale pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni), rilasciata in data [•] da [•].

**36.2** Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione degli eventuali lavori svolti direttamente o tramite terzi e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.

**36.3** Il *Gestore* si impegna, altresì, a mantenere in essere ovvero a rinnovare dette polizze per tutto il periodo di effettiva durata del servizio.

Per la realizzazione degli interventi, il *Gestore* è obbligato a prestare, in caso di realizzazione diretta, o ad ottenere dai soggetti esecutori degli interventi, in caso di appalto a terzi, e per ciascuno degli interventi da realizzare, tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

#### **ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**37.1** Per l'attività oggetto del servizio, il *Gestore* assumerà la qualifica di incaricato al trattamento dei dati personali in nome e per conto del *Comune*, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

**37.2** Con tale qualifica, il *Gestore* potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

#### **ART. 38 - SOPRAVVENUTE MODIFICHE NORMATIVE**

**38.1** Fermo restando quanto previsto all'art. 25 in relazione al corrispettivo spettante al *Comune* le pattuizioni contenute nel presente contratto saranno modificate con accordo integrativo tra le parti qualora risultino in contrasto con disposizioni imperative di legge o dell'Autorità che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.

#### **ART.39 - DOMICILIO**

**39.1** Per tutta la durata della concessione il *Gestore* elegge domicilio presso e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto ogni sua variazione.

Resta inteso che, per tutta la durata del contratto, ogni comunicazione diretta al *Gestore* sarà effettuata al domicilio come sopra eletto.

#### **ART. 40 - DOCUMENTI CONTRATTUALI**

**40.1** Formano parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché materialmente non allegati:

- a) gli elaborati tecnici presentati in sede di gara;
- b) il Piano degli Investimenti presentato in sede di gara;
- c) il Piano degli ammortamenti presentato in sede di gara;
- d) l'offerta economica presentata in sede di gara;
- e) il cronoprogramma presentato in sede di gara;
- f) lo stato di consistenza degli impianti;
- g) le prescrizioni tecniche per la manomissione del suolo pubblico;
- h) Listino Prezzi del Comune di Monza a base d'asta

#### **ART. 41 - SPESE**

**41.1** Le spese tutte dipendenti, conseguenti o comunque derivanti dal presente contratto, sono ad esclusivo carico del *Gestore*.

Ai soli fini fiscali, il valore del presente contratto è indicato in €                      essendo gli importi riportati nel presente contratto soggetti ad Iva, il *Gestore* richiede la registrazione dello stesso a tassa fissa.